

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 2.4.1969 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Il giorno 19 gennaio 1970, presso la sede dell'Associazione Commercianti in Modena, Via Emilia 75, si sono riuniti:

- Sig. Faenza Rag. Franco; Sig. Mezzanotte Dott. Emer; Sig. Segapeli Rag. Carlo; Sig. Previato in rappresentanza degli Albergatori della Provincia di Modena, assistiti dal Comm. Dante Rebutтини dell'Associazione Commercianti;
- la Sig. Maria Guerra e il Sig. Gualdi Carlo della FILCAMS-CGIL;
- il Sig. Pizzirani Marino della FISASCAT-CISL;
- il Sig. Dotti Giancarlo della UIDCTA-UIL;

i quali, dopo ampia e cordiale discussione hanno concordato sul rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 2.4.1969 per il personale dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande della Provincia di Modena con i seguenti contenuti:

Art. I- RETRIBUZIONE

- 1) Con riferimento agli art. 39, 40, 41, 42 e 43 del C.C.N.L. si conviene che il sistema di retribuzione sia quello fisso. Pertanto la retribuzione è costituita da:
 - a) paga base conglobata
 - b) contingenza
 - c) indennità vitto e alloggio
 - d) scatti di anzianità (come da art. 7 del presente accordo)
- 2) La paga base conglobata prevista dalle tabelle salariali allegate al presente integrativo è comprensiva di 56 punti di contingenza maturati a tutto il 31.12.1969.
- 3) In sostituzione di quanto previsto dall'art. 40 del CCNL al personale alberghiero della Provincia di Modena viene esteso il congegno della scala mobile dell'II.10.1957 e successive modifiche valevole per i dipendenti da Bar e Ristoranti.

Tutte le variazioni che interverranno dall'1.1.1970 in poi saranno aggiunte e distintamente indicate alla tabella salariale allegata. I valori del punto di contingenza saranno considerati come segue:

IMPIEGATI

- Contin. Cat. A. - valida per la 1° cat. Ragg. A. e B.
- " Cat. B. - " " " 2° " " A. B. C.
- " Cat. C. - " " " 3° " " A. B. C.
- " Cat. C. - " " INTERMEDI " A. B.

segue contingenza:

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

- Contingenza	I° cat.	- valida per la	I° cat.	- raggrup.	A,B.
- "	2° "	" "	2° "	" "	A,B,C.
- "	3° "	" "	3° "	" "	A,B,C,D.

Art. 2.- CLASSIFICAZIONE E PARAMETRI

Per l'applicazione della classificazione e dei parametri previsti dal CCNL si conviene che il trattamento salariale sia costituito da tre tabelle salariali e di conseguenza tre basi 100 sulle quali sviluppare i parametri previsti dal C.C.N.L. del 2.4.1969 e precisamente:

- a) impiegati: parametro 100= L. 75.000 riferito alla 3° cat. C.
- b) intermedi e salariati dipendenti da Alberghi di Lusso, I° e 2° cat.: parametro 100 = L. 69.000 riferito alla 3° cat. C.
- c) personale dipendente da aziende di 3° e 4° cat.:
parametro 100=L. 67.000 riferito alla 3° cat. D.

Art. 3.- AUMENTI SALARIALI

La gradualità di applicazione degli aumenti salariali e parametrici concordati come dal precedente art. 2 in confronto alle retribuzioni in atto al 31.12.1969 (comprehensive di 56 punti di contingenza e della paga base conglobata di cui al contratto integrativo prov. 21.1.1966.), si articolerà nel modo seguente:

- il 60% della cifra globale dal 1° gennaio 1970;
- il rimanente 40% dall'1.1.1971 come esplicito nelle tabelle salariali allegate con risultati unici per categoria e raggruppamenti mediamente considerati e concordati.

Art. 4.- PERSONALE DI RISTORANTI E BAR ANNESSI AGLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

Per il personale di ristorante e bar, tavoleggiante ed extra di cui sopra si fa riferimento alle retribuzioni e alle percentuali previste dai rispettivi integrativi prov. in attesa del loro rinnovo. I miglioramenti derivanti dal rinnovo del CCNL dei Pubblici Esercizi in vigore dall'1.1.1970 e dal rinnovo successivo del Contratto Integrativo Prov., indipendentemente dalla decorrenza di questo per i Pubblici Esercizi; per il personale dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande avrà decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Qualora entro il 30 giugno 1970 non venisse rinnovato il Contratto Integrativo dei Pubblici Esercizi le parti si incontreranno per definire il trattamento del personale indicato nel presente articolo.

Art. 5- INDENNITA' VITTO e ALLOGGIO- (nuovo articolo)

Con riferimento all'art. 39 del CCNL viene istituita una indennità sostitutiva di vitto nella misura di L. 3.000 mensili e di L. 1.000 mensili per alloggio.

Ai dipendenti che usufruiscono del vitto e dell'alloggio non compete la suddetta indennità sostitutiva. Nel caso che i dipendenti usufruiscano parzialmente del vitto l'indennità deve essere valutata mensilmente (26 giornate lavorative) nella misura di L. 1.300 per ogni pasto e L. 400 per la colazione.

Art. 6- INDENNITA' LINGUE ESTERE

Al personale di portineria e sala che parla correntemente una o più lingue straniere spetta una indennità supplementare di lire 3.000 mensili.

Art. 7- SCATTI DI ANZIANITA'

Gli scatti di anzianità di cui agli art. 51 e 52 del CCNL saranno calcolati sulla paga base conglobata e sulla contingenza. (estensione alla contingenza inserita con questo accordo). Fermo restando il ricalcolo previsto dai citati art. in caso di variazioni della paga base conglobata e dell'indennità vitto, (quest'ultima solo per gli impiegati) le variazioni derivanti dall'aumento della indennità di contingenza saranno considerati una volta all'anno con il ricalcolo degli scatti di anzianità al 1° gennaio.

Art. 8- INDUMENTI DI LAVORO- (nuovo articolo)

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 61 del CCNL, al personale dipendente dovrà essere consegnato, entro il mese di marzo di ogni anno e a totale carico dell'azienda, i seguenti indumenti di lavoro:

- una giacca per gli uomini
- un grembiule per le donne
- un mezzo grembiule per il personale di fatica oltre a quanto sopra.

Art. 9- CONTROVERSIE DI LAVORO-

In caso di controversie di lavoro fra la Direzione Aziendale e i dipendenti, qualora le parti non raggiungano un accordo, la controversia sarà demandata alla commissione paritetica di cui all'art. 100 del CCNL per il tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo la vertenza dovrà essere demandata all'Ufficio Prov. del Lavoro per il tentativo di conciliazione prima di adire alla magistratura.

Art. IO. TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI

Con riferimento all'art. IO5 del CCNL le Direzioni Azienda= li effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali in base a delega sottoscritta dai lavoratori dipendenti.

La delega deve precisare l'importo della trattenuta da effet= tuare; i tempi e le modalità nonchè l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori alla quale si intende versare il contributo. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato Prov. dei lavo= ratori indicatoo a un suo rappresentante munito di regolare dele= ga.

Art. II. DECORRENZA E DURATA-

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigo= re il 1° gennaio 1970 e scade il 31.12.1971.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sal= vo disdetta da una delle parti contraenti a mezzo lettera R.R.al= meno tre mesi prima della sua scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

TABELLE SALARIALI PER I DIPENDENTI DEGLI ALBERGHI DI LUSO E DI
1° CATEGORIA, 2° CATEGORIA, 3° E 4° CATEGORIA, PENSIONI E LOCAN=
DE IN GENERE.

<u>I M P I E G A T I</u>		paga base conglo=	paga base conglo=
Classificazione		bata dal I.I.1970	bata dal I.I.1971
1° categoria	A.K	150.000	165.000
1° "	B.	120.000	135.000
2° categoria	A.	110.000	120.000
2° "	B.	105.000	112.500
2° "	C.	95.000	101.250
3° categoria	A.	85.000	90.000
3° "	B.	81.000	86.250
3° "	C.	72.000	75.000

CLASSIFI=	Alberghi di lusso e di		Alberghi di 2° categoria	
	1° categoria		2° categoria	
CAZIONE	Paga base conglobata		paga base conglobata	
	dall'I.I.1970	dall'I.I.1971	I.I.1970	I.I.1971

<u>INTERMEDI</u>				
Categoria A.	108.000	124.200	106.000	124.200
Categoria B.	99.000	113.850	98.000	113.850
<u>SALARIATI</u>				
1° categoria A.	90.000	100.050	88.000	100.050
1° "	B.	84.000	93.150	93.150
2° categoria A.	81.000	86.250	80.000	86.250
2° "	B.	79.000	82.800	82.800
2° "	C.	76.000	79.350	79.350
3° categoria A.	71.000	75.900	70.000	75.900
3° "	B.	68.000	72.450	72.450
3° "	C.	65.000	69.000	69.000

ALBERGHI DI 3° E 4° CATEGORIA, PENSIONI E LOCANDE IN GENERE.

CLASSIFICAZIONE--

	paga base conglobata dall' I. I. 1970	paga base conglobata dall' I. I. 1971
I° categoria A.	86.000	93.800
2° categoria A.	77.000	83.750
2° " B.	75.000	79.060
3° categoria A.	73.000	73.700
3° " B.	68.000	71.020
3° " C.	63.000	69.010
3° " D.	61.000	67.000

NOTE

- Riteniamo molto positiva l'applicazione dei parametri che hanno dato ordine alla struttura salariale in quanto prima avevamo un salario per mansione e non per categoria, di conseguenza si sono aumentati salariali per gli esercizi di 1° e 2° cat. che vanno da un minimo di L. 10.000 a un massimo di 26.000 mensili per il personale operaio e a un massimo di L. 43.000 mensili per gli intermedi; da un minimo di L. 6.000 mensili a un massimo di L. 20.000 per gli esercizi di 3° e 4° cat. Tutti i dipendenti hanno inoltre un aumento di L. 4.000 mensili per vitto e alloggio che prima non esisteva.

- Gli indumenti di lavoro è una nuova conquista.

- Positivo giudichiamo l'azzerramento degli aumenti in due sole scadenze e cioè dall'I. I. 1970 e dall'I. I. 1971, e la riduzione da tre a due tabelle salariali, per il personale operaio.

La Segreteria Prov. FILCAMS-CGIL
di Modena e Provincia